

ALLEGATO " " AL N. DI REPERTORIO
ED AL N. DI RACCOLTA
AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' - TRAPANI - SPA
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE ED ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Costituzione - Denominazione

1. È costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 2328 Cod. Civ. Una società per azioni con unico socio, denominata “Azienda Trasporti e Mobilità - Trapani Spa (ex SAU).
2. In qualsiasi momento potrà essere costituita la pluralità dei soci.
3. Fintantoché la società avrà un unico socio, negli atti e nella corrispondenza essa verrà così indicata: A.T.M. SPA - Trapani (ex SAU/Trapani) socio unico.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede in Trapani
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire nel territorio nazionale e di sopprimere unità locali operative (succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato. E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in un comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Domicilio Soci

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 - Oggetto

1. La società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016, ha per oggetto:
 - a) La gestione del trasporto pubblico collettivo attuato in ogni forma e con qualsiasi mezzo, e di ogni altra attività, anche strumentale, connessa e/o complementare alla mobilità ed al traffico ivi compresi anche i servizi di manutenzione e riparazione di parchi rotabili di qualsiasi tipologia, per conto proprio e di terzi e la gestione e la vendita di ricambi.
 - b) L'organizzazione e la gestione dei servizi relativi alla viabilità ed al traffico quali la rimozione coatta dei veicoli, i parcheggi, la sosta tariffata, i semafori, la segnaletica

stradale, i sistemi di controllo degli accessi e dei transiti, il *road pricing* ed ogni altra attività connessa.

- c) L'apposizione di cartellonistica pubblicitaria e la rimozione di cartellonistica abusiva.
 - d) La società potrà espletare funzioni di agenzia del comune per la mobilità, anche al fine di pianificare, regolare e controllare l'esercizio del trasporto nel territorio comunale.
 - e) Produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, mediante prestazioni di servizi energetici nei confronti di tutti i componenti ed i soggetti della catena di produzione e/o utilizzo di energia e l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di efficienza energetica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i. l'analisi dei propri consumi energetici e/o di terzi e la presentazione e realizzazione di proposte per la loro razionalizzazione nonché di azioni mirate per l'abbattimento dei costi di compravendita di combustibili e di energia elettrica con particolare attenzione per il settore trasporti
 - ii. la valorizzazione economica degli interventi di efficienza energetica anche mediante, a titolo esemplificativo, la gestione efficiente degli impianti esistenti nonché la ricerca e la realizzazione di impianti a miglior efficienza
 - iii. la realizzazione di attività per il contenimento dell'inquinamento ambientale
 - iv. la ricerca di fonti di finanziamento, direttamente e/o tramite terzi, anche mediante forme condivise di investimento e/o di risparmio, degli interventi di cui sopra nonché finanziamenti e/o investimenti afferenti interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione e/o azioni relative ad innovazioni tecnologiche che possano portare a risparmi di consumi di energia e/o inquinamento atmosferico in genere, nonché progetti di riqualificazione di impianti di produzione e/o distribuzione di energia da qualsiasi fonte
2. La società può realizzare e gestire le attività di cui sopra, anche al di fuori dell'ambito territoriale di Trapani, direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche a seguito di richiesta di terzi non soci, purché essi siano enti pubblici.
 3. Con riferimento alle attività sopra elencate si precisa che quelle riservate dalla legge alla esplicita competenza dei Comuni, la SPA potrà svolgere solo su apposita ed espressa delega di quest'ultimi.
 4. La società, per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale e nell'ambito dello stesso, potrà operare direttamente ed avvalersi di terzi.

5. Per la realizzazione delle attività sopra descritte, potrà effettuare studi, progettazioni ricerche tecnologiche e consulenze e attività amministrative, tecniche, organizzative, finanziarie e gestionali ad Enti Pubblici e privati, provvedere alla progettazione ed alla costruzione degli impianti destinati all'esercizio dell'attività propria, direttamente o tramite affidamento a terzi nel rispetto delle norme di legge.
6. Nell'ambito dell'oggetto sociale e delle attività comunque ad esso connesse, la società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, bancaria, industriale e tecnica, necessaria ed utile ai propri scopi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui passivi, anche ipotecari, potrà richiedere contributi e prestare garanzie ipotecarie in favore proprio ed anche di terzi.
7. La società, in via strumentale al compimento dell'oggetto sociale e delle attività comunque ad esso connesse, può anche far parte di associazioni di imprese, assumere appalti, affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi e compiere ogni altra operazione di carattere tecnico, commerciale, industriale, immobiliare e finanziario.
8. La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
9. La società non potrà, in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

Art. 5 - Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.
2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 6 Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di euro **1.291.142,00** (unmilione duecentonovantunomila centoquarantadue/00), rappresentato da n. **1.291.142,00** (unmilione duecentonovantunomila centoquarantadue/00) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.
2. Il capitale sociale potrà subire le modificazioni previste dalla legge, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 115, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. La partecipazione del Comune di Trapani non potrà in ogni caso essere inferiore al 51 (cinquantuno) per cento del capitale sociale. La partecipazione di capitali privati alla presente

società è vietata, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla presente società; è consentita la partecipazione di pubbliche amministrazioni, che siano interessate ai servizi pubblici affidati alla presente società, che abbiano ottenuto il gradimento di cui al successivo articolo 11, e che esercitino il controllo analogo sulla presente società nelle forme previste dalla legge e da questo Statuto; non sarà pertanto valido nei confronti della Società il trasferimento di azioni che sia in contrasto con il presente comma.

4. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge ed ai sensi dell'art. 2342 Codice Civile, possono, essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o dai crediti.
5. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
6. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata al presente Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art. 7 - Variazione del Capitale Sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e fatta salva, in ogni caso, la condizione di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente Statuto.
2. In sede di aumento del capitale Sociale i Soci hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute.
3. I soci che esercitano il diritto di opzione e che ne facciano contestuale richiesta hanno diritto di prelazione all'acquisto delle azioni che siano rimaste optate. Ove i richiedenti siano più di uno, le azioni non optate saranno suddivise fra i soci in proporzione alla loro pregressa partecipazione al capitale sociale.
4. La sottoscrizione seguirà entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione dell'Organo Amministrativo.
5. Le azioni non optate potranno essere sottoscritte da terzi estranei nei limiti di cui al successivo art. 11 e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 6 del presente Statuto, solo se la deliberazione di aumento del capitale sociale lo preveda espressamente.
6. Restano salvi i casi di esclusione del diritto di opzione previsti dalla legge e, in particolare, quando l'interesse della società lo esige il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e seguenti, Codice Civile. All'Assemblea dei Soci è comunque attribuita la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo

stesso possa essere attuato anche con esclusione del diritto di opzione mediante offerta di azioni di nuova emissione ad un Ente Pubblico Territoriale interessato ai servizi pubblici locali affidati alla Società e che abbia ricevuto il gradimento di cui all'art. 11 di questo Statuto e che aderisca all'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, tra gli Enti Pubblici soci della ATM SPA.

7. Se l'aumento non sia, comunque, interamente sottoscritto nel termine previsto nella relativa deliberazione, esso sarà valido ed efficace per l'ammontare sottoscritto solo se la deliberazione lo prevede espressamente.

Art. 8 - Versamenti

1. L'organo amministrativo provvede al richiamo dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla gazzetta ufficiale della Repubblica, con preavviso non inferiore a 60 giorni o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata da inviare entro lo stesso termine.
2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo, in misura pari al saggio degli interessi legali aumentato di due punti.
3. La società, inoltre, potrà esercitare contro gli azionisti morosi ogni diritto od azione a norma di legge.

Art. 9 - Azioni

1. Le azioni sono, nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un solo voto.
2. In caso di aumento del capitale sociale è possibile emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. All'atto dell'aumento del capitale sociale con conferimenti in denaro, i soci hanno il diritto d'opzione in proporzione al numero delle azioni possedute.
3. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese, a norma dell'art. 2441 secondo comma C.C.. Contestualmente l'organo amministrativo della società invia a ciascun socio un avviso a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con l'invito ad esercitare il proprio diritto di opzione. I soci hanno diritto a non meno di trenta giorni a far tempo dalla data di pubblicazione dell'offerta per esercitare i loro diritti di opzione.

I soci che esercitano il loro diritto di opzione hanno anche il diritto, a condizione che ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, di sottoscrivere, in proporzione alle azioni rispettivamente detenute, le azioni rimaste inoperte, a termini e secondo le modalità previste dalla legge e dalla delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale. Ove gli interessi della società lo richiedano, i diritti di opzione possono venire esclusi o limitati dalla delibera dell'assemblea dei soci che autorizza l'aumento di capitale.

4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, a termini della delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale, devono essere pagate con conferimento in natura.
5. Le azioni possono essere intestate soltanto a persone giuridiche sia pubbliche che private.

Art. 10 - Cessione - Opzione - Prelazione

1. Qualora un socio intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione delle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, informare l'organo amministrativo, specificando nella comunicazione il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.
2. L'organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 45 giorni dal ricevimento della offerta mediante apposito annuncio pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono manifestare, a mezzo lettera di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata indirizzata all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti, entro 20 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione della comunicazione di cui al comma precedente. L'organo amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, provvederà a sua volta a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, delle proposte di acquisto pervenute, assistite da diritto di prelazione.
4. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
5. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo stesso sarà determinato d'accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del collegio arbitrale previsto dall'art. 33 del presente Statuto e la cui decisione dovrà essere pronunciata entro il termine di cui al quarto comma dello stesso articolo, che deciderà basandosi sui seguenti criteri:
 - a) determinazione del valore dell'azione in base al valore del patrimonio netto espresso nell'ultimo bilancio approvato;

- b) tale valore dovrà essere incrementato della media degli utili netti degli ultimi cinque esercizi;
 - c) riguardo l'avviamento, questo sarà determinato secondo i criteri adottati dall'Agenzia delle Entrate;
 - d) il collegio arbitrale inoltre fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo.
6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, purché a condizione non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto al successivo comma ed all'art. 11 del presente Statuto.
7. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, per il Comune di Trapani, e comunque per la partecipazione pubblica locale, della maggioranza delle azioni di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente Statuto.
8. Quanto disposto per la cessione delle azioni è applicabile anche alla cessione dei diritti di opzione.

Art. 11 - Efficacia delle cessioni

1. La cessione a terzi non soci delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti non produrrà effetti nei confronti della società, se non con il preventivo assenso dell'Assemblea dei Soci, che potrà essere negato nel caso di violazione dell'art. 6 terzo comma, del presente Statuto.
2. Il consenso alla suddetta cessione a terzi non soci potrà, inoltre, essere legittimamente rifiutato:
 - a) a soggetti che si trovino in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;
 - b) a soggetti che non abbiano un curriculum economico-finanziario soddisfacente sotto il profilo della solvibilità nonché dell'attitudine all'osservanza delle regole di correttezza di cui all'art. 1175 C.C.;
 - c) a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ai propri obblighi ed impegni o nei confronti dei quali siano pendenti procedure concorsuali;
 - d) a soggetti che rivestano qualità tali che la loro presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società o possa in ogni modo coinvolgere la stessa nella dinamica di flussi finanziari di origine illecita;

- e) a soggetti che si trovino sottoposti a procedimenti penali in corso o che abbiano riportato condanne per reati concorsuali, nonché provvedimenti per misure di prevenzione, indagini, sequestri, od altri provvedimenti di cui alla legge n. 1175 del 31/5/1965 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai fini del “consenso” di cui ai punti 1 e 2 , il Socio che intenderà trasferire a terzi non soci le azioni e/o i diritti di cui al punto 1, dovrà comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, oltre al numero delle azioni o diritti che intende trasferire, tutti gli elementi ed ogni altra informazione necessari per l'esatta identificazione del soggetto acquirente, affinché l'organo amministrativo possa valutare con cognizione di causa e prudente apprezzamento le qualità dello stesso acquirente, riferendone all'assemblea dei Soci entro e non oltre 60 giorni.
 4. Il giudizio sul gradimento del soggetto acquirente dovrà essere espresso dall'Assemblea dei Soci entro il termine di cui sopra e l'eventuale rifiuto del consenso o gradimento, che potrà essere espresso anche in presenza di una sola delle condizioni ostative di cui al comma 2, dovrà essere motivato dallo stesso organo il quale, entro i successivi gg. 30 (trenta) potrà designare un altro acquirente/i delle azioni o dei diritti posti in cessione.
 5. L'efficacia delle cessioni a terzi non soci di una quantità inferiore a n.10.000 azioni e/o ai corrispondenti diritti, resta subordinata al preventivo consenso del solo organo amministrativo, che potrà essere negato nei casi indicati al precedente comma 2 o per altre ragioni adeguatamente motivate, da esprimersi entro e non oltre gg. 60 dalla presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 3.

Art. 12 - Recesso del Socio

1. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
2. Non spetta il diritto di recesso al Socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:
 - a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.
3. L'esercizio del recesso ed i suoi termini sono regolati dall'art. 2437 bis del C.C.
4. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437 *ter* del codice civile.
5. Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437 *quater* del codice civile.

Art. 13 - Obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge.
2. l'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni, è deliberata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2410, comma 1 del C.C., mentre l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni resta riservata alla competenza dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 2420 bis, comma 1 del Codice Civile.

Art. 14 - Finanziamenti

1. La società potrà acquisire dai Soci finanziamenti, con o senza l'obbligo di restituzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Qualora non venga di volta in volta, ed in modo espresso diversamente disposto, si stabilisce che per tali finanziamenti non saranno dovuti interessi.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 15 - Organi della Società

1. Sono organi della società:
 - a) L'Assemblea dei Soci
 - b) L'Organo amministrativo
 - c) Il Collegio Sindacale
2. E' vietato istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16 - Assemblea dei Soci

1. Le Assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché nel comune dove ha sede la società, dall'Organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2366, comma 3, del Codice Civile, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da comunicarsi ai soci con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica

certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso possono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'eventuale adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. Le assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente o dall'Amministratore più anziano presente, o in loro assenza da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, scelta fra i componenti il Consiglio di Amministrazione o fra i soci presenti.
2. Quando le funzioni di segretario dell'Assemblea non debbono essere assolte per legge da un notaio, il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Partecipazione all'Assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno
2. Chi intende intervenire all'assemblea è tenuto a depositare presso la sede sociale o delle banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, le azioni e/o gli eventuali certificati rappresentativi degli strumenti finanziari aventi diritto al voto. Le azioni e i certificati non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
3. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, conferita ai sensi dell'art. 2372 del codice civile

Art. 19 - Assemblea Ordinaria - attribuzioni e convocazione

1. L'assemblea ordinaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2364 del codice civile;
 - a) Approva i bilanci d'esercizio.
 - b) Nomina e revoca gli amministratori, decidendo di volta in volta, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, se si tratti di Amministratore Unico o di Consiglio di amministrazione e tenendo conto della riserva di cui all'art. 2449 del codice civile; ne determina il compenso e, in caso di organo collegiale, nomina il presidente del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, la nomina dell'organo amministrativo, ove a composizione collegiale, sarà effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti; si

richiama e si applica, in proposito, quanto previsto dagli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 251/2012.

- c) Nomina il Presidente e gli altri componenti del Collegio Sindacale, tenendo conto della riserva di cui all'art. 2449 del codice civile, e ne determina il compenso. In ogni caso, la nomina del Collegio Sindacale sarà effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti; si richiama e si applica, in proposito, quanto previsto dagli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 251/2012.
 - d) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
 - e) Nomina il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti.
 - f) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
 - g) Autorizza l'Organo Amministrativo alla esecuzione di ogni singola operazione societaria che importi un impegno finanziario per la società superiore al 40 per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
 - h) Autorizza le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari.
 - i) Autorizza le decisioni di concessione di garanzie reali o personali che importino impegno per la società per somme superiori al 20 per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
 - j) Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società, riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Le ragioni della dilazione devono essere segnalate nella relazione sulla gestione.
3. L'assemblea, inoltre, deve essere convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
4. L'assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste per legge dal Codice Civile.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei verbali devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Nei casi previsti dalla legge e quando l'Organo Amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un notaio scelto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Assemblea straordinaria - Attribuzioni e Convocazione

1. L'assemblea Straordinaria delibera:
 - a) Le modifiche dello Statuto;
 - b) L'emissione delle obbligazioni convertibili;
 - c) La proroga e lo scioglimento della società;
 - d) La nomina e i poteri dei liquidatori;
 - e) Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
2. L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.
3. Essa delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60 per cento del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51 per cento del capitale sociale.
4. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 21 - Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico oppure, ove sia consentito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 dell'art.11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, da un Consiglio di Amministrazione. L'Organo Amministrativo, Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali; esclusi soltanto i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto riservano espressamente all'assemblea dei soci.
2. Nel rispetto e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 dell'art.11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'Assemblea sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso del Consiglio di Amministrazione questo sarà composto da tre o cinque membri. In ogni caso la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci e scelti fra persone che, oltre i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dal presente statuto, devono necessariamente avere anche un'esperienza di tipo professionale o dirigenziale o di amministratore o di

controllo maturata in aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico. In ogni caso, essi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, previsti dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

3. L'Organo Amministrativo, ove a composizione collegiale, deve essere nominato con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.
4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.
5. L'Organo Amministrativo può nominare oltre che tra i dirigenti aziendali anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.
6. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della società e la relativa firma possono essere conferiti dall'Organo Amministrativo ad altra persona o ad altre persone, con firma congiunta o disgiunta.

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è fissato dall'Assemblea all'atto della nomina degli stessi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque nominato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un vice presidente con funzioni vicarie, se non è già nominato dall'Assemblea dei soci. La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.
4. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto di cui all'art. 32 bis del presente Statuto, la nomina degli amministratori spetta all'Assemblea dei soci, nel rispetto e in attuazione dell'accordo stipulato tra gli Enti Pubblici soci ai sensi dell'articolo 32 bis del presente Statuto.
5. Per ogni propria seduta il Consiglio nomina un segretario, che può essere anche estraneo allo stesso consiglio.

6. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione.
7. L'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica i quali potranno compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
8. Trascorsi 15 giorni dalle dimissioni di cui sopra, senza che sia stata effettuata la convocazione dell'assemblea, vi provvederà il Collegio Sindacale.
9. Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata, d'urgenza, dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
10. In ogni caso di sostituzione dei componenti dell'Organo Amministrativo, venuti a cessare in corso di mandato, la loro nomina deve essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'Organo stesso.

Art. 23 - Consiglio di Amministrazione - Amministratore delegato - poteri - deleghe

1. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 c.c., può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, con esclusione di quelli non delegabili per legge, ad un solo Amministratore salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega al momento della nomina o con delibere successive. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 25 comma 2.
2. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 24 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società (o in altri luoghi, purché nel comune ove la stessa ha sede, scelti dal Presidente), su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno altri due suoi componenti.
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata A.R., ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio posta elettronica o posta elettronica certificata), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno due giorni prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso alla posta elettronica o posta elettronica certificata o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti all'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata e/o allo specifico recapito che siano stati

espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con l'acquisizione di idoneo mezzo di prova dell'avvenuta spedizione.

3. In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento dal vice presidente o suo sostituto, come previsto dall'art.17 comma 1°.
5. Di ogni deliberazione si fa constare verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 25 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
2. Devono, tuttavia, essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
 - a) La determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
 - b) L'acquisto e la cessione di partecipazioni;
 - c) La nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;
 - d) Le assunzioni, i licenziamenti ed ogni altro aspetto riguardante la modifica dello status giuridico ed economico del personale dipendente.
3. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni del medesimo Consiglio.

Art. 26 - Rimborsi Spese e Compenso Amministratori

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente e che resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa. In ogni caso è vietato corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Art. 27 - Direttore Generale

1. L'Organo Amministrativo nomina il Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza, al momento della nomina e con delibere successive.

2. Il direttore generale è responsabile della gestione operativa della società e dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dall'Organo Amministrativo e coordina i dirigenti delle aree operative.

Art. 28 - Rappresentanza Sociale

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede o grado di giurisdizione, anche sopranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione o di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:
 - a) Al presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione dello stesso Consiglio e fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi 4 e 5;
 - b) All'Amministratore Unico;
 - c) Nell'ambito dei poteri conferiti, all'amministratore delegato.
2. La rappresentanza sociale spetta anche al direttore generale, agli institori ed ai procuratori di cui al successivo comma 6 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina o di delega.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea e scelto fra gli amministratori nominati dal Comune di Trapani ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.
4. Il presidente, inoltre, ai sensi dell'art. 2381, comma 1 c.c.;
 - a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno;
 - b) Esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e di firma e le funzioni di cui sopra spettano al vice Presidente.

Art. 29 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili ai sensi di legge.
2. I Sindaci effettivi e supplenti e il loro Presidente sono nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2400 del codice civile e di quanto previsto dai successivi commi. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto di cui all'art. 32 bis del presente Statuto, la nomina dei sindaci

effettivi e supplenti e del loro Presidente spetta all'Assemblea dei soci, nel rispetto e in attuazione dell'accordo stipulato tra gli Enti Pubblici soci ai sensi dell'articolo 32 bis del presente Statuto.

3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c..
4. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, e la sostituzione di quelli eventualmente venuti a cessare in corso di mandato, deve essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, sia effettivi che supplenti, del Collegio stesso.
5. Il Compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea dei soci per l'intero periodo di durata del loro ufficio. In ogni caso è vietato corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.
6. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli art. 2403 e seguenti del codice civile e alle altre norme di legge in materia.
7. Il Collegio sindacale deve riunirsi, su iniziativa del Presidente, almeno ogni novanta giorni.

Art. 30 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti spetta a un revisore o una società di revisione.
2. La revisione legale dei conti è esercitata nei termini previsti dal codice civile, dal D.Lgs. n. 39/2010 e loro modificazioni
3. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
4. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. In ogni caso è vietato corrispondere al Revisore gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.
5. Il revisore o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.
6. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili a termini di legge. Per i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, si applica il decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012 n.261 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

Art. 30 bis- Norme applicabili

1. Agli organi di amministrazione e controllo si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444.

TITOLO IV

ESERCIZI SOCIALI

Art. 31 - Bilancio di Esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo.
2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo entro i termini di legge, predispose il bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 2423 e seguenti del codice civile, lo deposita nella sede sociale e ne dà apposita comunicazione al Collegio Sindacale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.
3. Il bilancio predisposto viene sottoposto per l'approvazione all'Assemblea degli azionisti entro i termini di cui al precedente art. 19 comma 2.

Art. 32 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del Codice Civile, saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO V

ALTRE NORME

Art. 32 bis - Controllo analogo

1. L'Ente Pubblico socio, in conformità all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, agli artt. 2, comma 1, e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercita sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi.
2. A tal fine, se la società ha un solo Ente pubblico socio esso è titolare di specifici poteri di ispezione e supervisione che esercita, secondo modalità specificate negli atti negoziali che disciplinano l'affidamento dei servizi, attraverso un responsabile individuato al suo interno per ciascun servizio affidato. Il socio affidante ha diritto di esercitare controlli diretti sulla qualità del servizio affidato; inoltre, ha diritto di esercitare sul bilancio societario, oltre al potere ed ai diritti derivanti dalla partecipazione alla compagine societaria, verifiche specifiche per gli effetti che sullo stesso derivano dal servizio affidato in house e sulla coerenza delle scelte aziendali di programmazione e tecnica con gli obiettivi da raggiungere con il servizio affidato; esso, ancora, attraverso il proprio rappresentante legale, può proporre alla società specifiche iniziative per la migliore attuazione del servizio affidato e questa dovrà comunicare senza indugio al socio le deliberazioni assunte sulle predette proposte.
3. Qualora gli Enti Pubblici soci siano più d'uno, essi esercitano sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati il controllo analogo congiunto. A tal fine, le modalità di controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, nei confronti della presente società da parte degli Enti Pubblici soci sono disciplinate in appositi patti parasociali o in apposito accordo di diritto pubblico concluso tra i predetti Enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. L'esercizio da parte degli enti pubblici soci di un controllo nei confronti della società analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato attraverso il Coordinamento Soci disciplinato dai sopra menzionati patti o accordo. Le deliberazioni del Coordinamento Soci costituiscono esercizio del controllo analogo congiunto e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli Organi della Società. Gli Enti Pubblici soci esercitano mediante il Coordinamento Soci anche gli eventuali ulteriori poteri di controllo di cui all'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000. In particolare, detti patti o accordo devono essere redatti e sottoscritti in modo tale che gli organi della società siano composti da rappresentanti di tutti gli Enti pubblici soci, ovvero da soggetti che possano rappresentare tutti gli Enti pubblici soci; che tutti gli Enti pubblici soci siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società; e che la società non persegua interessi contrari a quelli di tutti gli Enti pubblici soci.

4. Al fine dell'esercizio da parte degli Enti Pubblici soci del controllo analogo congiunto, di cui ai commi precedenti, il Coordinamento Soci procede alla disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, in modo da poter esercitare, nei modi previsti nei sopra menzionati patti o accordo, il controllo congiunto sulle deliberazioni medesime. Oltre alle predette deliberazioni, assembleari, il Coordinamento Soci procede alla disamina preventiva degli atti di competenza dell'Organo amministrativo individuati dai sopra menzionati patti o accordo. Al fine di consentire al Coordinamento Soci di compiere le suddette disamine, gli organi societari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a inviare al Coordinamento Soci i progetti delle delibere e degli atti di cui al precedente comma, corredati di ogni documento opportuno per la loro disamina, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'organo societario competente. A prescindere da quanto previsto ai commi precedenti, il Coordinamento Soci ha altresì accesso agli atti della società relativi alla gestione dei servizi pubblici affidati dai Soci.

Art. 32 ter - Fatturato

1. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 32 quater - Trasparenza

1. La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.

Art. 33 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della società, L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 34 - Controversie - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione in ogni caso per le controversie in materia di pubblici esercizi, di cui alla lettera a) del 2 comma dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 31.3.1998 e successive modifiche ed integrazioni che dovranno essere risolte dal Giudice Amministrativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre avvocati nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del distretto nel cui ambito ha sede la società.

2. La nomina dei tre arbitri, che dovrà contenere la clausola di cui al successivo comma 6, dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente e, nel caso di mancata nomina entro detto termine, come nel caso di disaccordo, tra gli arbitri nominati, nella scelta del Presidente del Collegio Arbitrale, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.
3. Il lodo si svolgerà presso la sede del Comune di Trapani.
4. Il Collegio dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla nomina del Presidente, con lodo arbitrale rituale, secondo diritto.
5. Il Collegio Arbitrale quantificherà le spese dell'arbitrato a carico della parte soccombente e potrà statuire le eventuali diverse modalità di ripartizione delle stesse.
6. Agli arbitri spetterà un compenso, commisurato ai parametri previsti in materia forense, vigenti al tempo del conferimento dell'incarico, non superiori agli importi minimi, del rispettivo scaglione. Analoga clausola dovrà essere riportata nei provvedimenti di nomina degli arbitri e dovrà essere accettata espressamente dai soggetti nominati, che dovranno rinunciare formalmente, all'atto della nomina, ad ogni maggiore compenso.
7. Per la disciplina del procedimento arbitrale e per la decisione di esso si applicano, rispettivamente, le disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del D.Lgvo n. 5 del 17 gennaio 2003.
8. Eventuali modifiche delle superiori disposizioni riguardanti la clausola compromissoria dovranno essere approvate dai soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i 90 giorni successivi, esercitare il diritto di recesso.
9. Rimangono escluse dal giudizio arbitrale tutte le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 35 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del Codice di procedura Civile e delle leggi speciali in materia.
2. Le disposizioni degli artt. 21 terzo comma, 22 secondo e tredicesimo comma, 29 quinto comma, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione nei limiti temporali previsti dall'art. 3 primo comma del D.P.R. 30 novembre 2012, n.251, salve sue proroghe e modificazioni.

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE ED ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Costituzione - denominazione	1
Art. 2 - Sede	1
Art. 3 - Domicilio Soci	1
Art. 4 - Oggetto	1
Art. 5 - Durata	3

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI,STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 6 - Capitale Sociale	3
Art. 7 - Variazione del capitale sociale	3
Art. 8 - Versamenti	4
Art. 9 - Azioni	4
Art. 10 - Cessione Opzione Prelazione	5
Art. 11 - Efficacia delle cessioni	6
Art. 12 - Recesso del Socio	7
Art. 13 - Obbligazioni	8
Art. 14 - Finanziamenti	8

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 15 - Organi della Società	8
Art. 16 - Assemblea dei Soci	8
Art. 17 - Funzionamento dell'assemblea	9
Art. 18 - Partecipazione all'Assemblea	9
Art. 19 - Assemblea ordinaria attribuzioni e convocazione	9
Art. 20 - Assemblea straordinaria attribuzioni e convocazione	11
Art. 21 - Organo Amministrativo	11
Art. 22 - Consiglio di Amministrazione -Composizione	12
Art. 23 - Consiglio di Amministrazione - Amministratore Delegato Poteri - Deleghe	13
Art. 24 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	13
Art. 25 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	14
Art. 26 - Rimborsi spese e compenso degli Amministratori	15
Art. 27 - Direttore Generale	15
Art. 28 - Rappresentanza Sociale	15
Art. 29 - Collegio Sindacale	16
Art. 30 - Revisione Legale dei Conti	16
Art. 30 bis - Norme Applicabili	16

TITOLO IV

ESERCIZI SOCIALI

Art. 31 - Bilancio di esercizio	17
Art. 32 - Utili	17

TITOLO V

ALTRE NORME

Art. 32 bis - Controllo analogo	18
Art. 32 ter - Fatturato	18

Art. 32 quater - Trasparenza	18
Art. 33 - Scioglimento	18
Art. 34 - Controversie - Clausola compromissoria	18
Art. 35 - Norma di rinvio	19